



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 261 / 2016

Responsabile del procedimento: PALLOTTA STEFANIA

Oggetto: ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PRATICA N. 25/2012.

Il dirigente

Premesso:

che l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, il quale ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuto il 31 agosto 2015; visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ed in particolare:

- i. il comma 16, il quale, stabilisce, tra l'altro, che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. il comma 50, il quale stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in particolare l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale, in particolare l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 24 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti e l'art. 25 per quanto concerne i compiti;
- iv. il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con delibera del Consiglio Provinciale in data 29.01.2013 n. 12, e ss.mm.ii;
- v. il decreto in data 23 dicembre 2009, n. 40, così come modificato dai successivi decreti nn. 43 e 20, rispettivamente del 23 dicembre 2009 e del 13 aprile 2010, con i quali la Presidente ha conferito al dott. Matteo Todesco l'attuale incarico di dirigente del Servizio Economico-Finanziario/Provveditoria-Economato;
- vi. il piano anticorruzione approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 12/2014 del 31/01/2014 ed esecutivo dal 13/02/2014 e le successive circolari esplicative del Segretario Generale;

considerato che:

- i. il D. Lgs 118/2001 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009”, il quale introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali;
- ii. il D.P.C.M. del 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’art. 36 del D. Lgs. 118/2011”, che fissa disposizioni in materia di sperimentazione;
- iii. il principio contabile n. 16 che prevede la c.d. “competenza finanziaria potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ma che costituiscono una deroga a tale regola gli accertamenti e gli impegni riguardanti i servizi per conto terzi e le partite di giro che sono registrati e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione sorge;
- iv. la deliberazione di Giunta provinciale n. 136 del 30/09/2013, con cui questa Amministrazione provinciale ha determinato la propria adesione alla sperimentazione prevista dal D. Lgs. N. 118/2011, con avvio il 1 gennaio 2014;
- v. l’art. 1 del D.M. del 15/11/2013, con il quale la Provincia di Venezia è stata ammessa alla sperimentazione a decorrere dall’esercizio 2014;
- vi. dal 1° gennaio 2015 la Provincia di Venezia non è più in sperimentazione ma a tutti gli effetti a regime;

visti:

- i. con deliberazione n. 31 del 28 agosto 2015, assunta dal Commissario prefettizio, nella competenza del Consiglio provinciale, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2015 – 2017) ed il bilancio di previsione per l’annualità 2015;
- ii. con deliberazione n. 2 del 18 settembre 2015, assunta dal Sindaco metropolitano, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG 2015);

considerato che il Consiglio metropolitano di Venezia non ha ancora approvato il bilancio previsionale per l’anno 2016;

considerato che la Città metropolitana di Venezia si trova automaticamente in esercizio provvisorio;

vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, in particolare:

- i. l’art. 18, comma 2, che prevede che l’autorità competente se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
- ii. l’art. 26, che dispone che l’autorità che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta.

Premessa l’ordinanza ingiunzione del Dirigente del Settore Politiche Ambientali prot. n. 49425 del 10/06/2015, con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria per un totale di € 3100,00 (€ 3100,00 + € 12,00 per spese di notifica) nei confronti [Omissis..] in via Abruzzo n. 2 CF. in

qualità di trasgressore e di Mirjeta Sopot CF. SPTMJT84T52Z100K nata in Albania il 12/12/1984 residente in via Castellana, 155/C a Zelarino in qualità di obbligato in solido;

Preso atto della richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria, acquisita agli atti con prot. n. 5424 del 25/01/2016;

Dato atto che:

- i. ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” il richiedente ha dichiarato di versare in condizioni economiche disagiate ai fini della concessione del beneficio della rateizzazione ex art. 26 della legge n. 689/1981;
- ii. fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo eseguito in base all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

Considerato di accogliere tale istanza di rateizzazione per un totale complessivo comprensivo degli interessi di € 3.104,91 + 12,00 € di spese di notifica, in quanto ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” il richiedente ha dichiarato di versare nelle condizioni presupposte dall’art. 26 della legge n. 689/1981;

Valutato di suddividere la sanzione pecuniaria in numero 18 rate, conformemente al Regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo sanzionatorio;

DETERMINA

- 1) di accogliere la domanda di pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria citata in premessa, per un totale di € **3.116,91** comprensivo di interessi e spese, secondo le modalità indicate nello schema seguente:

Numero di rate mensili	18
Importo singola rata	Euro 172,50 (+ 12,00 € da pagare con la 1° rata per le spese di notifica)
Modalità di pagamento	<ul style="list-style-type: none">• bollettino di conto corrente postale n. 16162307, intestato a: Provincia di Venezia - Settore Politiche Ambientali - Sanzioni - San Marco 2662 - 30124 Venezia;• bonifico bancario intestato a: Provincia di Venezia Servizio di Tesoreria UNICREDIT S.p.a. Agenzia Mercerie dell’Orologio San Marco 191 – 30124 Venezia. IBAN IT69T0200802017000101755752.• Assegno o in contante fino a 1000 € presso la Tesoreria Provinciale: UNICREDIT S.p.a. Agenzia Mercerie dell’Orologio San Marco 191 – 30124 Venezia
Causale del versamento	Specificare nella causale del versamento: - il codice di fornitore già inserito nell’ordinanza (B5006618) - il numero interno pratica (25/2012);
Termine di pagamento	Il versamento dovrà avvenire il primo giorno di ciascun mese, a partire dal mese successivo al ricevimento della presente comunicazione.
Avvertenze	Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine sopra indicato, l’obbligato sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.

- 1) di accertare al titolo 3, categoria 3, capitolo 306640, articolo di bilancio 0841, risorsa “proventi da famiglie per sanzioni amministrative rifiuti” la somma di € 3.100,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, secondo la seguente suddivisione:
 - 2016 € 1.721,07
 - 2017 € 1.378,93
- 2) di incaricare la Ragioneria provinciale di provvedere all’accertamento della somma di € 4,91 all’art. di bilancio 0851 a titolo di interessi per la dilazione concessa:
 - 2016 € 3,88
 - 2017 € 1,03

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente